

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
327/2023/E/COM

**REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
PROCEDIMENTI SANZIONATORI E DELLE MODALITÀ
PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

*Documento per la consultazione emanato nell'ambito del procedimento avviato con la
deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 18 luglio 2023,
326/2023/E/com*

18 luglio 2023

Premessa

Il presente documento per la consultazione contiene lo schema delle modifiche, a contenuto non vincolato o non oggetto di precedente consultazione, che si vorrebbero apportare al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. Lo schema del provvedimento è preceduto da una introduzione che fornisce il quadro di riferimento normativo di tale disciplina.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l’opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e commenti e in tal modo consentire all’Autorità di disciplinare l’esercizio del potere sanzionatorio con maggiore consapevolezza delle esigenze degli interessati.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **4 settembre 2023**.*

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all’invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell’Autorità.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Sanzioni e Impegni
Direzione Legale e Atti del Collegio
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 – Milano***

e-mail: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso

agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122 Milano, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Introduzione	6
2	Schema di provvedimento sottoposto a consultazione.....	9

1 Introduzione

- 1.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481 stabilisce che l’Autorità gode di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa (art. 2, comma 27) e definisce, in particolare, con proprio regolamento le norme concernenti l’organizzazione interna ed il funzionamento (art. 2, comma 28).
- 1.2 L’art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11) prevede che l’Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; detto regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni.
- 1.3 L’Autorità, con deliberazione 243/2012/E/com, ha adottato, in attuazione dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11, il regolamento di cui sopra (di seguito, Regolamento).
- 1.4 Ciò aveva consentito di superare la disciplina del d.P.R. 244/2001 e, limitatamente alla quantificazione della sanzione, la deliberazione ARG/com 144/08 recante “Linee guida sull’applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481”.
- 1.5 Con la deliberazione 1° giugno 2017, 388/2017/E/com il Regolamento è stato modificato una prima volta alla luce dell’evoluzione della normativa attributiva delle nuove competenze, tra l’altro, in materia di servizio idrico integrato e al fine di rafforzare la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie del procedimento sanzionatorio.
- 1.6 La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’articolo 1, comma 527, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, poi ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*.
- 1.7 Con il medesimo articolo 1, comma 528, della legge 205/17, è stata conseguentemente cambiata la denominazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in “Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente” (ARERA).
- 1.8 Anche alla luce del mutato quadro normativo in punto di attribuzione dei poteri, l’Autorità ha avviato, con deliberazione 18 luglio 2023, 326/2023/E/com, un procedimento per la revisione del regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, prevedendo la consultazione di uno schema di regolamento.
- 1.9 All’esito della presente consultazione, l’Autorità adotterà un nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, tenendo conto dell’evoluzione normativa attributiva, tra l’altro, delle citate

nuove competenze nonché della recente prassi e giurisprudenza rilevante formatasi in materia.

1.10 In particolare, la bozza in consultazione propone di:

- a) modificare, anche tenuto conto delle recenti indicazioni promananti dalla giurisprudenza amministrativa, la disciplina dei termini del procedimento sanzionatorio e delle relative cause di sospensione, interruzione e proroga anche con riferimento al *sub* procedimento degli impegni, al fine di garantire, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, il più efficiente ed efficace esercizio del potere sanzionatorio, unitamente alla maggiore trasparenza e prevedibilità dell'azione amministrativa;
- b) specificare la disciplina dell'avvio del procedimento sanzionatorio e del sub procedimento degli impegni, in coerenza con i principi sopra richiamati;
- c) introdurre – alla luce dell'esperienza sin qui maturata, nonché della giurisprudenza sulle sanzioni amministrative irrogate da questa e dalle altre Autorità amministrative indipendenti – alcune specificazioni in materia di quantificazione delle sanzioni, ciò al fine di assicurarne al contempo la proporzionalità e la deterrenza, secondo criteri sempre più trasparenti e obiettivi.

Spunti per la consultazione

**Si condividono le proposte di modifica del regolamento sanzioni di cui alla deliberazione 243/2012/E/com, riportate qui di seguito?
Motivare la risposta.**

INDICE VIGENTE	INDICE PROPOSTO (<i>in neretto gli articoli in consultazione</i>)
<p>TITOLO I</p> <p>DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>Articolo 1 <i>Definizioni</i> Articolo 2 <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>TITOLO II</p> <p>FASE PREISTRUTTORIA E ISTRUTTORIA</p> <p>Articolo 3 <i>Attività preistruttoria</i> Articolo 4 <i>Avvio del procedimento</i> Articolo 4bis <i>Termini del procedimento</i> Articolo 5 <i>Procedura semplificata</i> Articolo 6 <i>Segreto d'ufficio</i> Sezione 1 – Soggetti Articolo 7 <i>Responsabile del procedimento</i> Articolo 8 <i>Partecipanti al procedimento</i> Sezione 2 – Poteri e diritti Articolo 9 <i>Misure cautelari</i> Articolo 10 <i>Richieste di informazioni</i> Articolo 11 <i>Ispezioni</i> Articolo 12 <i>Audizioni davanti al responsabile del procedimento</i> Articolo 13 <i>Diritti dei partecipanti del procedimento</i> Articolo 14 <i>Memorie scritte</i> Articolo 15 <i>Comunicazione delle risultanze istruttorie e memorie di replica</i></p> <p>TITOLO III</p> <p>IMPEGNI</p>	<p>TITOLO I</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Articolo 1 <i>Definizioni</i> Articolo 2 <i>Ambito di applicazione</i> Articolo 3 <i>Termini del procedimento</i> Articolo 4 <i>Segreto d'ufficio</i> Articolo 5 <i>Responsabile del procedimento</i> Articolo 6 <i>Partecipanti al procedimento</i> Articolo 7 <i>Diritti dei partecipanti al procedimento</i> Articolo 8 <i>Verbalizzazioni</i> Articolo 9 <i>Comunicazioni</i> Articolo 10 <i>Pubblicazioni</i></p> <p>TITOLO II</p> <p>FASE PREISTRUTTORIA E ISTRUTTORIA</p> <p>Articolo 11 <i>Attività preistruttoria</i> Articolo 12 <i>Avvio del procedimento</i> Articolo 13 <i>Procedura semplificata</i> Articolo 14 <i>Misure cautelari</i> Articolo 15 <i>Richieste di informazioni</i> Articolo 16 <i>Ispezioni, perizie e consulenze</i> Articolo 17 <i>Audizioni davanti al responsabile del procedimento</i> Articolo 18 <i>Memorie scritte</i> Articolo 19 <i>Comunicazione delle risultanze istruttorie</i></p> <p>TITOLO III</p> <p>IMPEGNI</p>

Articolo 16 *Modalità e termini della proposta di impegni*
 Articolo 17 *Ammissibilità e pubblicazione*
 Articolo 18 *Istruttoria*
 Articolo 19 *Provvedimento finale*
 Articolo 20 *Riavvio del procedimento sanzionatorio*

TITOLO IV

FASE DECISORIA

Articolo 21 *Audizione finale davanti al Collegio*
 Articolo 22 *Decisione dell’Autorità*
 Articolo 23 *Termini per il pagamento della sanzione*

TITOLO V

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Articolo 24 *Criteri di calcolo della sanzione*
 Articolo 25 *Importo base*
 Articolo 26 *Gravità della violazione*
 Articolo 27 *Personalità dell’agente*
 Articolo 28 *Reiterazione della violazione*
 Articolo 29 *Ravvedimento operoso*
 Articolo 30 *Concorso di fatti rilevanti*
 Articolo 31 *Condizioni economiche dell’agente e calcolo della sanzione finale*

TITOLO VI

VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITA’

Articolo 32 *Verbalizzazioni*
 Articolo 33 *Comunicazioni*
 Articolo 34 *Pubblicazioni*

Articolo 20 *Modalità e termini della proposta di impegni*
Articolo 21 Ammissibilità e pubblicazione
 Articolo 22 *Istruttoria*
Articolo 23 Provvedimento finale
 Articolo 24 *Riavvio del procedimento sanzionatorio*

TITOLO IV

FASE DECISORIA

Articolo 25 *Memorie di replica*
 Articolo 26 *Audizione finale davanti al Collegio*
Articolo 27 Decisione dell’Autorità
 Articolo 28 *Termini per il pagamento della sanzione*

TITOLO V

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Articolo 29 *Criteri di calcolo della sanzione*
Articolo 30 Importo base
 Articolo 31 *Gravità della violazione*
Articolo 32 Condizioni economiche dell’agente
Articolo 33 Personalità dell’agente
 Articolo 34 *Reiterazione della violazione*
 Articolo 35 *Ravvedimento operoso*
 Articolo 36 *Concorso di fatti rilevanti*
Articolo 37 Limiti edittali della sanzione

TESTO VIGENTE	ARTICOLI IN CONSULTAZIONE
<p>Articolo 1– <i>Definizioni</i></p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si intende:</p> <p>a) per Autorità, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita dal comma 1, dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481;</p> <p>b) per Collegio, il Presidente e i componenti dell’Autorità;</p> <p>c) per decreto legislativo, il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>d) per legge, la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>e) per Uffici, le Unità organizzative previste dal Regolamento di cui al comma 28, dell’ articolo 2, della legge 14 novembre 1985, n. 481;</p> <p>f) per Direzione Sanzioni e Impegni (DSAI), la Direzione che istruisce, cura ed avvia, con propria determinazione, nel rispetto del principio di separazione tra l’attività istruttoria degli uffici e la decisione finale di competenza dell’Autorità, i procedimenti sanzionatori - ivi compresi quelli in forma semplificata - e prescrittivi, predispone le risultanze istruttorie e valuta gli impegni presentati dagli esercenti nel corso dei procedimenti sanzionatori;</p> <p>g) per Unità Fase Decisoria Procedimenti Sanzionatori e Prescrittivi della Direzione Legale e Atti del Collegio (Unità FDE), l’Unità che supporta il Collegio per l’esercizio della fase decisoria nei procedimenti sanzionatori</p>	
<p>Articolo 2 – <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di competenza dell’Autorità nonché all’adozione dei provvedimenti connessi. Il</p>	

<p>presente regolamento disciplina, altresì, le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3, dell' articolo 45, del decreto legislativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di cui al primo comma avviati dopo la sua entrata in vigore. 3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di istanze e segnalazioni, richieste di informazioni e documenti, accessi e ispezioni, perizie e consulenze e accesso ai documenti si applicano le disposizioni normative vigenti. 	
<p>Articolo 3 – <i>Attività preistruttoria</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio d'ufficio. 2. Gli Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio, anche attraverso accessi e ispezioni, richieste di informazioni e documenti, indagini conoscitive, reclami, istanze e segnalazioni come disciplinate dalle disposizioni vigenti. 	
<p>Articolo 4 - <i>Avvio del procedimento</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli Uffici a seguito delle attività di cui all' articolo 3, comma 2, gli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorità per l'esercizio dei poteri di cui all' articolo 2, comma 20, lett. c) e d) della legge, avvia il procedimento con propria determinazione. 2. La determinazione di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali già acquisiti, il responsabile del procedimento, l'Ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento e i termini di conclusione dell'istruttoria e del procedimento. 3. La determinazione di avvio del procedimento è comunicata ai soggetti diretti destinatari del provvedimento finale, agli altri soggetti che hanno presentato reclami, istanze e segnalazioni, contenenti elementi 	<p>Articolo 12 - <i>Avvio del procedimento</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli Uffici a seguito delle attività di cui all'articolo 11, i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) e d) della legge, avvia il procedimento con propria determinazione. 2. Il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni valuta l'avvio di un procedimento sanzionatorio tenuto, altresì, conto della occasionalità e particolare tenuità delle condotte esaminate ovvero della loro inidoneità a porre in pericolo il bene tutelato dalla norma, nonché della previsione regolatoria di idonee misure deterrenti diverse dalle sanzioni amministrative pecuniarie. 3. La determinazione di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali già acquisiti, il responsabile del procedimento, l'Ufficio presso il quale esercitare il diritto di accesso agli atti del

<p>utili all'istruttoria e che hanno un interesse diretto, immediato e attuale all'esito del procedimento, nonché ai soggetti che per legge devono intervenire.</p> <p>4. La comunicazione ai soggetti diretti destinatari del provvedimento finale deve essere effettuata entro il termine di (180) centottanta giorni o, a quelli aventi sede legale all'estero, entro (360) trecentosessanta giorni dal completo accertamento.</p> <p>5. Dell'avvio del procedimento è data, altresì, notizia con la pubblicazione della determinazione sul sito internet dell'Autorità</p>	<p>procedimento e i termini di conclusione dell'istruttoria e del procedimento.</p> <p>4. La determinazione di avvio del procedimento è comunicata ai destinatari del provvedimento finale e agli altri soggetti, portatori di interessi pubblici o privati costituiti in società, associazioni o comitati, che hanno presentato reclami, istanze e segnalazioni, contenenti elementi utili all'istruttoria e che hanno un interesse diretto, immediato e attuale all'esito del procedimento, nonché ai soggetti che per legge devono intervenire.</p> <p>5. La comunicazione della determinazione di avvio deve essere effettuata entro il termine di 180 (centottanta) giorni o, a quelli aventi sede legale all'estero, entro 360 (trecentosessanta) giorni dal completo accertamento.</p> <p>6. Dell'avvio del procedimento è data, in ogni caso, notizia con la pubblicazione della determinazione sul sito internet dell'Autorità.</p>
<p><i>Articolo 4 bis – Termini del procedimento</i></p> <p>1. Il termine per la conclusione del procedimento è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui all'articolo 4, salvo ricorrano motivate esigenze procedurali.</p> <p>2. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 4, il responsabile del procedimento comunica le risultanze istruttorie ai partecipanti al procedimento e trasmette, tramite l'Unità FDE, gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.</p> <p>3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso dalla data della richiesta di informazioni di cui all'articolo 10, di accesso, di ispezione, di perizia o di consulenza di cui all'articolo 11, nonché della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, comma 1, fino alla data di ricevimento delle informazioni, delle relazioni peritali o consulenziali o della conclusione dell'accesso o dell'ispezione.</p>	<p><i>Articolo 3 – Termini del procedimento</i></p> <p>1. Il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni o 310 (trecentodieci) giorni nel caso di destinatari del provvedimento medesimo aventi sede legale all'estero, decorrenti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui all'articolo 12, salvo eccezionali e motivate esigenze.</p> <p>2. Entro il termine di 140 (centoquaranta) giorni o 170 (centosettanta) giorni nel caso di destinatari del provvedimento finale aventi sede legale all'estero, decorrenti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 12, il responsabile del procedimento conclude la fase istruttoria comunicando le risultanze istruttorie ai partecipanti al procedimento e trasmette, tramite l'Unità FDE, gli atti al Collegio per l'adozione e la comunicazione del provvedimento finale entro i successivi 110 (centodieci) giorni ovvero 140 (centoquaranta) giorni nel caso di destinatari aventi sede legale all'estero.</p> <p>3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso per il tempo indicato nella richiesta di informazioni di cui all'articolo 15, nel provvedimento che dispone l'ispezione, la perizia o la consulenza di cui</p>

<p>4. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di 30 (trenta) giorni nel caso di richiesta di audizione finale avanti al Collegio.</p> <p>5. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere, altresì, prorogati in presenza di sopravvenute esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento.</p>	<p>all'articolo 16, nonché nel provvedimento che dispone le medesime attività ai sensi dell'articolo 27, comma 1. La sospensione cessa alla data di ricevimento delle informazioni, delle relazioni peritali o consulenziali o della conclusione dell'ispezione, se anteriore al termine preventivamente indicato.</p> <p>4. Il termine di cui al comma 1 è, altresì, sospeso per 30 (trenta) giorni nel caso di avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 13.</p> <p>5. Il termine di cui al comma 1 è interrotto dalla tempestiva presentazione della proposta di impegni di cui all'articolo 20, fino alla comunicazione della declaratoria di irricevibilità da parte del responsabile del procedimento, del provvedimento di inammissibilità degli impegni di cui all'articolo 21 o del provvedimento di rigetto di cui all'articolo 23. Tale interruzione non può comunque essere superiore a 230 (duecentotrenta) giorni.</p> <p>6. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di 30 (trenta) giorni nel caso di richiesta di audizione finale avanti al Collegio.</p> <p>7. Il termine della fase istruttoria e, per i casi indicati all'articolo 27, il termine della successiva fase decisoria possono essere, altresì, prorogati ciascuno fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni in presenza di particolari e motivate esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento.</p>
<p>Articolo 5 – <i>Procedura semplificata</i></p> <p>1. Nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, salva, per il caso di cui al comma 5, diversa decisione del Collegio nel provvedimento finale. Alla</p>	

<p>determinazione di avvio saranno allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Nei casi di cui al comma 1, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio, il destinatario del provvedimento finale può, previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 31, comma 2. 3. La cessazione delle condotte contestate ancora in essere unitamente al pagamento della sanzione in misura ridotta determinano l'estinzione del procedimento sanzionatorio. 4. Il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni informa il Collegio dei procedimenti sanzionatori conclusi ai sensi del precedente comma 3. 5. In caso di mancata estinzione, ai sensi del comma 3, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato rispetto a quello previsto dal comma 1. 	
<p>Articolo 6 - <i>Segreto d'ufficio</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge i componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. 2. Le informazioni raccolte nel corso del procedimento e nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità dalla legge, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge. 	

<p><i>Articolo 7 – Responsabile del procedimento</i></p> <p>1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni ovvero il dirigente o il funzionario da questi designato.</p>	
<p><i>Articolo 8 – Partecipanti al procedimento</i></p> <p>1. Possono partecipare al procedimento:</p> <p>a) i soggetti ai quali è stata comunicata la determinazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3;</p> <p>b) i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, anche costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dai provvedimenti che possono essere adottati all'esito di quest'ultimo.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), possono chiedere di intervenire nel procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della determinazione di avvio del procedimento, mediante richiesta scritta, contenente almeno gli elementi di seguito indicati:</p> <p>a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;</p> <p>b) procedimento nel quale si intende intervenire;</p> <p>c) interesse a base dell'intervento.</p>	
<p><i>Articolo 9 – Misure cautelari</i></p> <p>1. L'Autorità, in caso di particolare urgenza e di constatazione ad un sommario esame della sussistenza di violazioni il cui accertamento è di sua competenza, può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 45, comma 6 bis, del decreto legislativo, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.</p>	

<p>2. Il provvedimento di adozione delle misure cautelari contiene l'indicazione del termine di efficacia delle medesime e non può essere rinnovato né prorogato. La misura cautelare cessa automaticamente in caso di mancato avvio del procedimento sanzionatorio entro il termine di cui all'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo.</p> <p>3. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento di adozione della misura cautelare, il destinatario può presentare una documentata e motivata istanza di riesame del provvedimento cautelare.</p>	
<p>Articolo 10 – <i>Richieste di informazioni</i></p> <p>1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può richiedere, ai soggetti che ne siano in possesso, informazioni e documenti utili all'istruttoria.</p>	<p>Articolo 15 – <i>Richieste di informazioni</i></p> <p>1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può richiedere informazioni e documenti utili all'istruttoria, dandone notizia ai partecipanti al procedimento.</p>
<p>Articolo 11 – <i>Ispezioni, perizie e consulenze</i></p> <p>1. Il responsabile del procedimento può proporre che siano disposti accessi ed ispezioni, perizie o consulenze come disciplinate dalle disposizioni vigenti.</p>	<p>Articolo 16 – <i>Ispezioni, perizie e consulenze</i></p> <p>1. Il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, sentito il responsabile del procedimento, può proporre al Collegio che siano disposte ispezioni, perizie o consulenze, come disciplinate dalle disposizioni vigenti.</p> <p>2. Il provvedimento con il quale sono disposte le ispezioni, le perizie e le consulenze, è comunicato ai partecipanti al procedimento, ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 7, comma 1. Le risultanze delle perizie e delle consulenze sono comunicate al destinatario del provvedimento finale.</p>
<p>Articolo 12 – <i>Audizioni davanti al responsabile del procedimento</i></p> <p>1. Il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga utile ai fini istruttori, può disporre audizioni, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.</p> <p>2. Delle audizioni davanti al responsabile del procedimento è redatto processo verbale a</p>	

<p>norma dell'articolo 32 e può essere disposta, dal responsabile del procedimento, la registrazione magnetica.</p> <p>3. I soggetti auditi che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono farne richiesta adeguatamente motivata.</p>	
<p><i>Articolo 13 – Diritti dei partecipanti al procedimento</i></p> <p>1. I soggetti che partecipano al procedimento possono:</p> <p>a) presentare memorie scritte e documenti, deduzioni e pareri;</p> <p>b) accedere ai documenti inerenti al procedimento;</p> <p>c) essere sentiti nell'audizione finale avanti al Collegio di cui all'articolo 21 e assistere all'audizione delle altre parti del procedimento, salvo, in quest'ultimo caso, sussistano ragioni di riservatezza dei soggetti auditi.</p> <p>2. I partecipanti al procedimento che nell'esercizio dei diritti di cui sopra intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite, devono contestualmente presentare, a pena di decadenza, un'apposita richiesta adeguatamente motivata e, nel caso di cui al comma 1, lettera a), evidenziare in appositi riquadri le parti riservate.</p>	
<p><i>Articolo 14 – Memorie scritte</i></p> <p>1. I partecipanti al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio del procedimento o in mancanza dalla sua pubblicazione.</p> <p>2. In caso di presentazione degli impegni di cui all'articolo 16 il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di comunicazione o pubblicazione della declaratoria di irricevibilità, del provvedimento di inammissibilità o di rigetto degli impegni.</p>	

<p>Articolo 15 – <i>Comunicazione delle risultanze istruttorie e memorie di replica</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il responsabile del procedimento, entro il termine di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4bis, comunica ai partecipanti al procedimento le risultanze istruttorie e le trasmette contestualmente al Collegio, per il tramite dell’Unità FDE, unitamente a ogni atto del fascicolo del procedimento. 2. I partecipanti al procedimento possono, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie, presentare al Collegio, per il tramite dell’Unità FDE, eventuali comunicazioni, memorie di replica e documenti. 	<p>Articolo 19 – <i>Comunicazione delle risultanze istruttorie</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il responsabile del procedimento, trascorso il termine di cui all’articolo 18, comma 1 e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 3, comma 2, allorché ritenga conclusa l’istruttoria, comunica ai partecipanti al procedimento le risultanze istruttorie e le trasmette contestualmente al Collegio, per il tramite dell’Unità FDE, unitamente a ogni atto del fascicolo del procedimento. 2. Nella comunicazione delle risultanze istruttorie sono indicati i dati di cui all’art. 32 come risultanti dal bilancio d’esercizio o dai documenti contabili disponibili. In ogni caso è fatta richiesta al soggetto destinatario del provvedimento finale di fornire e documentare, ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione, entro il termine di cui all’articolo 25, dati economici eventualmente più aggiornati o diversi che saranno oggetto di valutazione ai fini della determinazione delle condizioni economiche dell’agente ai sensi dell’articolo 32.
<p>Articolo 16 – <i>Modalità e termini della proposta di impegni</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può presentare, al responsabile del procedimento, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate. 2. La proposta di impegni, a pena di irricevibilità, deve essere redatta per iscritto secondo lo schema di cui all’allegato 1 al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e contenere in dettaglio gli obblighi che l’operatore si dichiara disposto ad assumere, i costi previsti ed i relativi tempi di attuazione. 3. I proponenti che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite, devono contestualmente presentare, a pena di 	

<p>decadenza, un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate.</p> <p>4. Nel caso in cui si renda necessario, il responsabile del procedimento può chiedere al proponente chiarimenti e precisazioni sulla proposta presentata. A pena di decadenza, nei successivi 30 (trenta) giorni, il proponente presenta al responsabile del procedimento un'integrazione della proposta di impegni tenendo conto dei chiarimenti o precisazioni richiesti.</p> <p>5. La tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta l'interruzione dei termini del procedimento fino alla comunicazione della declaratoria di irricevibilità da parte del responsabile del procedimento, del provvedimento di inammissibilità di cui all'articolo 17 o del provvedimento finale di cui all'articolo 19.</p> <p>6. Della presentazione della proposta di impegni è data comunicazione ai soggetti partecipanti diversi dal proponente.</p>	
<p><i>Articolo 17– Ammissibilità e pubblicazione</i></p> <p>1. Il Collegio, sentito il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, dichiara ammissibile la proposta di impegni, disponendo altresì la pubblicazione della proposta di impegni sul proprio sito <i>internet</i>, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza.</p> <p>2. Il Collegio, sentito il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, dichiara inammissibile, la proposta di impegni:</p> <p>a) qualora risulti generica o presentata per finalità dilatorie;</p> <p>b) qualora la condotta contestata non sia cessata;</p> <p>c) in tutti i casi in cui gli impegni assunti siano manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;</p> <p>d) nel caso in cui le misure contenute nella proposta di impegni non siano altresì idonee a ripristinare l'assetto degli interessi</p>	<p><i>Articolo 21 – Ammissibilità e pubblicazione</i></p> <p>1. Il Collegio, sentito il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, con proprio provvedimento, dichiara inammissibile, la proposta di impegni nei seguenti casi:</p> <p>a) qualora risulti generica o presentata per finalità dilatorie o non risulti suscettibile di attuazione completa e tempestiva, anche in considerazione delle condizioni economiche del proponente;</p> <p>b) qualora la condotta contestata non sia cessata;</p> <p>c) in tutti i casi in cui gli impegni assunti siano manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;</p> <p>d) nel caso in cui le misure contenute nella proposta di impegni non siano altresì idonee a ripristinare l'assetto degli interessi anteriori alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione;</p> <p>e) qualora gli impegni proposti consistano nel mero adempimento dell'obbligo violato;</p> <p>f) qualora le misure contenute nella proposta di impegni realizzino finalità prevalentemente</p>

<p>anteriori alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione;</p> <p>e) qualora gli impegni proposti consistano nel mero adempimento dell'obbligo violato;</p> <p>f) qualora il Collegio, in funzione della particolare gravità della violazione contestata o dei precedenti provvedimenti sanzionatori dai quali possa desumersi la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi di competenza dell'Autorità, ritenga di dover procedere all'accertamento della violazione</p> <p>3. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, il Collegio valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER stessa.</p> <p>4. La decisione relativa all'ammissibilità degli impegni è comunicata al proponente gli impegni e ai soggetti intervenuti nel procedimento.</p>	<p>estranee a quelle proprie dell'istituto degli impegni;</p> <p>g) qualora in funzione della particolare gravità della violazione contestata o dei precedenti provvedimenti sanzionatori dai quali possa desumersi la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi di competenza dell'Autorità, si ritenga di dover procedere all'accertamento della violazione;</p> <p>h) qualora il costo degli impegni proposti non sia proporzionato alla gravità delle violazioni contestate.</p> <p>2. Fuori dei casi di cui al precedente comma, il Collegio, sentito il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, con proprio provvedimento, dichiara ammissibile la proposta di impegni, disponendone altresì la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza.</p> <p>3. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, il Collegio valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER stessa.</p> <p>4. La decisione relativa all'ammissibilità o inammissibilità degli impegni è comunicata al proponente gli impegni e ai soggetti intervenuti nel procedimento.</p>
<p>Articolo 18 – <i>Istruttoria</i></p> <p>1. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito <i>internet</i> dell'Autorità.</p> <p>2. La presentazione delle osservazioni di cui al comma 1 avviene, di regola, con modalità telematiche.</p> <p>3. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 1, le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito <i>internet</i> a cura del responsabile del procedimento.</p> <p>4. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite, devono contestualmente presentare, a pena di</p>	

<p>decadenza, un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate.</p> <p>5. Entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3 il soggetto proponente gli impegni può rappresentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni.</p> <p>6. Nel caso in cui si renda necessario, il responsabile del procedimento può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni.</p>	
<p><i>Articolo 19 – Provvedimento finale</i></p> <p>1. All'esito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 18, il Collegio valuta se la proposta di impegni sia utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate.</p> <p>2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, assume rilievo anche il rapporto tra la gravità della violazione e gli impegni proposti.</p> <p>3. Ove tale giudizio sia positivo, il Collegio, con proprio provvedimento, approva e rende obbligatori per il proponente gli impegni e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 20.</p> <p>4. In caso di esito negativo del giudizio di cui al comma 1, il Collegio dispone con provvedimento il rigetto della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.</p> <p>5. Il provvedimento finale viene comunicato ai partecipanti al procedimento e pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Autorità, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza di dati e informazioni.</p>	<p><i>Articolo 23 – Provvedimento finale</i></p> <p>1. All'esito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 22, il Collegio valuta se la proposta di impegni sia utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate.</p> <p>2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, assume rilievo anche il rapporto tra la gravità della violazione e gli impegni proposti.</p> <p>3. Ove tale giudizio sia positivo, il Collegio, con proprio provvedimento, approva e rende obbligatori per il proponente gli impegni e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 24.</p> <p>4. Nel caso di cui al precedente comma il proponente:</p> <p>a) iscrive, nello stato patrimoniale del primo bilancio utile, un fondo oneri di importo pari al costo complessivo stimato delle misure oggetto degli impegni approvati;</p> <p>b) ove sia tenuto alla redazione dei conti annuali separati, dà evidenza contabile dei costi effettivamente sostenuti e delle relative tempistiche per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati, nella nota di commento ai conti annuali separati predisposta ai sensi della regolazione vigente.</p> <p>5. In caso di esito negativo del giudizio di cui al comma 1, il Collegio dispone con provvedimento il</p>

	<p>rigetto della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.</p> <p>6. Il provvedimento finale viene comunicato ai partecipanti al procedimento e pubblicato sul sito internet dell’Autorità, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza di dati e informazioni.</p>
<p><i>Articolo 20 – Riavvio del procedimento sanzionatorio</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora l’impresa contravvenga agli impegni assunti o il provvedimento finale di accoglimento di cui all’ articolo 19 comma 3 si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, fornite dal proponente, l’Autorità riavvia il procedimento sanzionatorio. 2. All’esito del procedimento di cui al comma 1 l’Autorità può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 	
<p><i>Articolo 21 – Audizione finale davanti al Collegio</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L’audizione finale davanti al Collegio può essere chiesta dai partecipanti al procedimento entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all’articolo 15. 2. L’audizione finale ha luogo avanti al Collegio nel giorno che è comunicato ai richiedenti, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. 3. Il Collegio può sentire i richiedenti separatamente o congiuntamente. In quest’ultimo caso si deve tenere conto di eventuali esigenze di riservatezza che siano state manifestate dai richiedenti medesimi. 4. I soggetti che ne hanno titolo possono partecipare in persona del proprio legale rappresentante oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione che comprovi il potere di rappresentanza. Essi possono farsi assistere da consulenti di 	

<p>fiducia, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti il rinvio dell'audizione.</p> <p>5. Dell'audizione è redatto processo verbale a norma dell'articolo 32 ed è disposta, da chi ne assume la presidenza, la registrazione magnetica. Copia del verbale e dell'eventuale registrazione è acquisita agli atti.</p>	
<p>Articolo 22 – <i>Decisione dell'Autorità</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale, il Collegio li richiede al responsabile del procedimento o, per il suo tramite, ai soggetti che ne siano in possesso. 2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento trasmette al Collegio e ai partecipanti al procedimento, le informazioni richieste entro 30 giorni dalla acquisizione delle stesse. 3. Entro il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 1, il Collegio adotta, il provvedimento finale. 4. Il provvedimento finale contiene l'indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità cui proporre ricorso, a norma dell'articolo 2, comma 25, della legge. 5. Il provvedimento finale viene comunicato, ai sensi del successivo articolo 33, ai partecipanti al procedimento di cui all'articolo 8 e viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità. 	<p>Articolo 27 – <i>Decisione dell'Autorità</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora, per sopravvenute esigenze, sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale, il Collegio, su proposta della Direzione Legale, li richiede al responsabile del procedimento, o, per il suo tramite, ai soggetti che ne siano in possesso. A tal fine, il Collegio può, altresì, autorizzare perizie, consulenze o ispezioni, richiedendole al responsabile del procedimento. Di tutto ciò questi ne dà notizia ai partecipanti al procedimento. 2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente al Collegio le risultanze acquisite, informando dell'eventuale mancato riscontro alla richiesta di informazioni. Le risultanze delle perizie e delle consulenze sono altresì trasmesse al destinatario del provvedimento finale. 3. Il Collegio adotta il provvedimento finale che, entro il termine previsto dall'articolo 3, viene comunicato ai partecipanti al procedimento e viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità. 4. Il provvedimento finale contiene a norma dell'articolo 2, comma 25, della legge l'indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità cui proporre ricorso.
<p>Articolo 23 – <i>Termini per il pagamento della sanzione</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il pagamento della sanzione è effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento finale. Il destinatario del provvedimento sanzionatorio comunica, all'Autorità, entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione, l'avvenuto pagamento. 	

<p>2. Scaduto il primo termine di cui al comma 1, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale.</p> <p>3. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.</p>	
<p><i>Articolo 24 – Criteri di calcolo della sanzione</i></p> <p>1. Le sanzioni irrogate dall'Autorità sono calcolate sulla base delle disposizioni del presente titolo.</p> <p>2. L'Autorità può motivatamente derogare all'applicazione degli articoli di cui al presente titolo per ottenere un particolare effetto dissuasivo o per tener conto di particolari condizioni economiche dell'agente.</p>	
<p><i>Articolo 25 – Importo base</i></p> <p>1. L'importo base delle sanzioni irrogate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge è determinato in ragione della gravità della violazione.</p>	<p><i>Articolo 30 – Importo base</i></p> <p>1. L'importo base delle sanzioni irrogate dall'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge, è determinato in ragione della gravità di ciascuna violazione, anche tenendo conto delle condizioni economiche dell'agente di cui all'articolo 32.</p> <p>2. Fatte salve contrariare disposizioni di legge, nel caso in cui sia accertata una pluralità di atti posti in essere in un delimitato arco temporale in violazione di disposizioni connesse tra loro per la tutela del medesimo bene giuridico, gli stessi possono essere valutati come un'unica violazione. L'importo base della relativa</p>

	<p>sanzione viene calcolato tenendo conto, altresì, della pluralità e gravità degli atti oggetto di contestazione.</p>
<p>Articolo 26 – <i>Gravità della violazione</i></p> <p>1. La gravità della violazione si desume:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dalla natura dell’interesse tutelato dalla norma violata, dall’offensività della condotta e dall’attitudine della condotta a ledere più di un interesse; b) dalla durata della violazione, dalla sua estensione territoriale, anche avuto riguardo, ove possibile, al numero di clienti coinvolti, e dalle altre modalità con le quali si realizza la lesione degli interessi tutelati; c) dalla rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato, sugli utenti, sui clienti finali o sull’azione amministrativa dell’Autorità; d) dagli indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dall’agente in conseguenza della violazione; e) dal grado di colpevolezza dell’agente desunto, tra l’altro, dall’assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie e dal tentativo di occultare la violazione. 	
<p>Articolo 27 – <i>Personalità dell’agente</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell’articolo 11, della legge 689/1981, l’importo base della sanzione viene aumentato o diminuito in considerazione di tutte le circostanze dalle quali si possa desumere il grado di inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi il cui accertamento è di competenza dell’Autorità. 2. Ai fini dell’applicazione del comma precedente, l’importo base della sanzione viene diminuito come segue: <ol style="list-style-type: none"> a) di un valore non superiore alla metà se l’impresa denuncia all’Autorità la propria 	<p>Articolo 33 – <i>Personalità dell’agente</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L’importo base della sanzione viene aumentato o diminuito in considerazione di tutte le circostanze dalle quali si possa desumere il grado di inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi il cui accertamento è di competenza dell’Autorità. 2. Ai fini dell’applicazione del comma precedente, l’importo base della sanzione viene diminuito come segue: <ol style="list-style-type: none"> a) di un valore non superiore alla metà se l’agente denuncia all’Autorità la propria violazione, sempre che l’Autorità non disponga già di informazioni al riguardo e sempre che l’agente cessi la condotta

<p>violazione, sempre che l’Autorità non disponga già di informazioni al riguardo e sempre che l’ esercente cessi la condotta illecita e, ove possibile, ripristini la situazione anteriore alla violazione;</p> <p>b) di un valore non superiore ad un terzo se l’impresa coopera in modo efficace all’attività istruttoria;</p> <p>c) di un valore non superiore alla metà se l’impresa dimostra di aver posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati.</p> <p>3. Ai fini dell’applicazione del primo comma l’importo base della sanzione può essere aumentato:</p> <p>a) fino al doppio se l’impresa ha precedentemente commesso una o più violazioni dello stesso tipo;</p> <p>b) di un valore fino ad un quarto se l’impresa ha precedentemente commesso una o più violazioni di tipo diverso.</p> <p>4. Le circostanze, di cui ai commi 2 e 3, non esauriscono la gamma di elementi che l’Autorità può prendere in considerazione nel valutare la personalità dell’agente ai fini dell’aumento o della diminuzione della sanzione.</p>	<p>illecita e, ove possibile, ripristini la situazione anteriore alla violazione;</p> <p>b) di un valore non superiore ad un terzo se l’agente coopera in modo efficace all’attività istruttoria;</p> <p>c) di un valore non superiore alla metà se l’agente dimostra di aver posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati.</p> <p>3. Ferme le conseguenze della reiterazione, ai fini dell’applicazione del primo comma, se l’agente è stato sanzionato per una o più violazioni nei 10 anni precedenti all’irrogazione della sanzione per gli illeciti oggetto del procedimento, l’importo base della sanzione può essere aumentato:</p> <p>a) fino al doppio in presenza di una o più violazioni dello stesso tipo;</p> <p>b) di un valore fino ad un quarto in presenza di una o più violazioni di tipo diverso.</p> <p>4. Le circostanze, di cui ai commi 2 e 3, non esauriscono la gamma di elementi che l’Autorità può prendere in considerazione nel valutare la personalità dell’agente ai fini dell’aumento o della diminuzione della sanzione.</p>
<p>Articolo 28 – <i>Reiterazione della violazione</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 27, qualora l’agente nei cinque anni successivi alla commissione di un illecito, accertata con provvedimento dell’Autorità, commetta un’altra violazione della stessa indole l’Autorità può sospendere l’attività di impresa fino a sei mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti.</p>	

<p>Articolo 29 – <i>Ravvedimento operoso</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'articolo 11, della legge 689/1981, l'importo base della sanzione può essere diminuito se l'impresa ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione. 2. Se il ravvedimento operoso è iniziato prima dell'avvio del procedimento la sanzione è diminuita di un valore non superiore ai tre quinti; se il ravvedimento operoso è iniziato dopo l'avvio del procedimento, anche in adempimento di un'intimazione, la sanzione è diminuita di un valore non superiore ad un quarto. 	
<p>Articolo 30 – <i>Concorso di fatti rilevanti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se più fatti concorrono all'aumento o alla diminuzione della sanzione l'aumento o la diminuzione viene calcolato sull'importo risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente. 2. Ai fini della quantificazione della sanzione, lo stesso fatto può essere valutato una sola volta e in base ad uno solo dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/1981. 	
<p>Articolo 31 – <i>Condizioni economiche dell'agente e calcolo della sanzione finale</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'importo della sanzione viene adeguato alle capacità economiche del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio, risultanti dall'ultimo fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata o dal gestore di trasmissione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile. 2. La sanzione non può essere inferiore, nel minimo, a 2.500 euro e non può comunque superare il 10% del fatturato di cui al comma 1 o il minor valore tra 2.500 euro e il 10% del fatturato stesso. 	<p>Articolo 32 – <i>Condizioni economiche dell'agente</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le condizioni economiche dell'agente sono ricavate dall'ultimo fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata o dal gestore di trasmissione, come risultante nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dall'ultimo fatturato disponibile. 2. Nei casi di modifiche societarie sono prese in considerazione le condizioni economiche dell'autore della violazione.

<p>Articolo 32 – <i>Verbalizzazioni</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il verbale consiste in un resoconto sintetico redatto da chi procede all’operazione; nelle audizioni vi provvede il designato da chi presiede l’audizione medesima. Nel resoconto sintetico sono riportate le operazioni compiute. 2. Il resoconto sintetico è sottoscritto da chi procede all’operazione e dai soggetti intervenuti. In caso di impossibilità o di rifiuto a sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo. 3. Copia del resoconto sintetico è rilasciata, a domanda, agli intervenuti. 	
<p>Articolo 33 – <i>Comunicazioni</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC). Nei soli casi di assenza o indisponibilità dell’indirizzo PEC le comunicazioni potranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano contro ricevuta. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alla trasmissione di atti e/o documenti da parte dell’Autorità nonché alla trasmissione all’Autorità di documenti e richieste nel corso del procedimento. Ai soggetti intervenienti nel procedimento le comunicazioni sono effettuate nel recapito da questi indicato. 3. Nel caso in cui, per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà del loro reperimento, la comunicazione risulti impossibile o particolarmente gravosa, può procedersi a mezzo della pubblicazione di cui all’articolo 34, ferma restando la possibilità, in via integrativa e a scopo di maggiore diffusione, di effettuare pubblicità sui quotidiani, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 	

<p>Articolo 34 – <i>Pubblicazioni</i></p> <p>1. La pubblicità legale delle determinazioni e delle deliberazioni previste dal presente regolamento è assicurata dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 69/2009.</p>	
	<p>Articolo 37 – <i>Limiti edittali della sanzione</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L’importo della sanzione non può essere inferiore a 2.500 euro e non può superare il 10% del fatturato di cui all’articolo 32. 2. Nel caso in cui il 10% del fatturato di cui all’articolo 32 sia inferiore a 2.500 euro, la sanzione non può superare il 10% del fatturato medesimo. 3. Su istanza del soggetto destinatario del provvedimento finale da presentare entro il termine di cui all’articolo 25, l’Autorità può diminuire la sanzione di un terzo nel caso in cui sia provato che negli ultimi tre bilanci di esercizio l’istante abbia conseguito perdite ovvero risulti sottoposto a procedure concorsuali.